



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
gli AA.GG. e PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. n. 15465 / DIV 3/C

Allegati n. 5

MOTORIZZAZIONE CIVILE	
DI MACERATA	
06.LUG 5 5704	
Area	Resp

Roma, - 1 LUG. 2015

Alle Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Ai CPA
Loro sedi

Agli Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Alla Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1- 34126 Trieste

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8 - Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14 - Trento

Alla Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

e, p.c

al Ministero
dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Roma

All'Arma ei Carabinieri
Roma

All'Anci
Via dei Prefetti , 46
00186 Roma

Alla CONFARCA
Roma

All'UNASCA
Roma

All'ANFIA
ROMA

All'UNRAE
Roma

Oggetto: DM 9 ottobre 2012, n. 217. Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 120/2010 all'art. 177, comma 1, del Codice della strada (Cds) rubricato "*Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze*", l'uso dei dispositivi supplementari acustici e di segnalazione visiva è stato esteso ai conducenti delle autoambulanze veterinarie, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto.

L'individuazione delle caratteristiche di questi ultimi veicoli, nonché le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita in caso di eventuale controllo, sono state demandate ad apposita decretazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

A tal fine è stato adottato il DM 9 ottobre 2012, n. 217, pubblicato sulla G.U. n.289 del 12 dicembre 2012 (in seguito denominato Decreto), con il quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche tecniche delle autoambulanze e dei veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila, nonché le relative procedure di immatricolazione, le condizioni di utilizzazione dei dispositivi supplementari di cui al richiamato art. 177, Cds.

Tale Decreto è stato integrato dalle Linee Guida del Ministero della Salute, previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso Decreto, che definiscono le attrezzature interne delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, i dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre. Le linee guida sono riportate in allegato 1 alla presente circolare.

Tutto ciò premesso e rimandando alla lettura del Decreto e delle linee Guida per gli opportuni approfondimenti, si riportano di seguito le istruzioni applicative previste dall'art. 8, comma 1 del Decreto, per ogni singola tipologia di veicoli rientranti nel campo di applicazione del Decreto.

1. Autoambulanze veterinarie

Le autoambulanze veterinarie sono classificate veicoli ad uso speciale destinati al trasporto o al soccorso degli animali in stato di necessità, quest'ultimo definito all'art. 6 del Decreto. Possono essere allestiti in autoambulanza veterinaria sia veicoli di nuova costruzione, sia veicoli già in circolazione.

Nel caso di veicoli nuovi, in sede di omologazione o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 del Cds, si applicano le prescrizioni tecniche previste dalla Direttiva 2007/46/CE (e successive modifiche ed integrazioni) per i veicoli ad uso speciale "autoambulanze", integrate dalle prescrizioni di cui all'allegato 1 del Decreto e, limitatamente alle attrezzature (escludendo i materiali sanitari di consumo), dalle linee guida del Ministero della Salute. Nel merito delle caratteristiche del vano sanitario, si specifica che la coibentazione e l'insonorizzazione debbono essere opportunamente certificate, dettagliando i materiali utilizzati e le loro caratteristiche termo-acustiche. Anche per i materiali di rivestimento deve essere presentata idonea certificazione dalla quale risulti che gli stessi siano ignifughi, autoestinguenti e inattaccabili se sottoposti a disinfezione.

Per quanto riguarda, invece, i veicoli già in circolazione, l'accertamento dei requisiti di idoneità è limitato ai soli elementi interessati dalle modifiche apportate per rendere il veicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del Decreto e, limitatamente agli elementi caratterizzante la tipologia dell'autoambulanza, alle citate linee guida del Ministero della salute.

Nel corso dell'omologazione o dell'accertamento dei requisiti di idoneità, se non contestuale all'emissione della carta di circolazione, si potrà prescindere dalla verifica della presenza, sulle due fiancate dell'autoambulanza, del logo dell'Ente che ha la disponibilità o la proprietà del veicolo, in quanto lo stesso Ente potrebbe essere noto solo in sede di immatricolazione oppure successivamente. Comunque, l'obbligo del logo sarà oggetto di apposita annotazione sulla carta di circolazione.

L'immatricolazione delle autoambulanze veterinarie è da effettuarsi in conformità a quanto indicato agli articoli 3 e 4 del Decreto, secondo quanto di seguito specificato.

1.1 Autoambulanze in uso proprio

Le autoambulanze veterinarie possono essere immatricolate in uso proprio a nome dei seguenti soggetti:

1.1.1 *amministrazioni ed enti pubblici*, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;

1.1.2 *associazioni di volontariato*, operanti nel settore della protezione animale, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila, riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

1.1.3 *ambulatori, cliniche e ospedali veterinari*, operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati, al fine dell'espletamento dei propri compiti di istituto;

1.1.4 *enti concessionari o proprietari delle autostrade*

Al fine dell'immatricolazione in uso proprio delle autoambulanze veterinarie, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i

criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 Cds. nonché in comodato, fermi restando gli obblighi di cui all'art 94, comma 4-bis del Cds.

Alle istanze di immatricolazione, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, debbono essere allegati, unitamente a copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del dichiarante:

- a) nel caso di amministrazioni o enti pubblici:
 - ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'ente stesso svolge i propri compiti istituzionali (v. All. 2– “Amministrazioni ed Enti Pubblici”);
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante che l'attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito e, eventualmente, dietro corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute (v. All. 4);
- b) nel caso di associazioni di volontariato indicate al precedente punto 1.1.2:
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante gli estremi della iscrizione negli appositi elenchi (v. All. 3 – “Associazioni”);
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante che l'attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito e, eventualmente, dietro corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute (v. All. 4);
- c) nel caso di enti concessionari o proprietari di autostrade:
 - ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'ente stesso svolge i propri compiti istituzionali (v. All. 5– “Enti proprietari/concessionari di autostrade”);
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante che l'attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito e, eventualmente, dietro corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute (v. All. 4);

1.2 Autoambulanze in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente

Possono essere immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente le autoambulanze veterinarie a favore di:

1.2.1 *associazioni di volontariato*, operanti nel settore della protezione animale, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila, riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

1.2.2 *imprese* che esercitano, quale attività principale, il trasporto o il soccorso di animali in stato di necessità.

All'istanza di immatricolazione deve essere allegata, tra l'altro, la copia fotostatica del titolo legale per l'esercizio di attività di noleggio dichiarata conforme all'originale, ai

sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, da persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

Al fine della immatricolazione in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93, nonché in comodato o in locazione senza conducente, fermi restando gli obblighi di cui all'art 94, comma 4-bis, del Cds.

Al ricorrere di tali circostanze, si evidenzia che deve esserci coincidenza tra intestatario del titolo legale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e, a seconda dei casi, il soggetto proprietario, l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente nell'ipotesi di vendita con patto di riservato dominio o, infine, il comodatario.

Per le autoambulanze veterinarie, indipendentemente dall'uso, nelle righe descrittive della carta di circolazione è annotata una delle seguenti diciture, a secondo del caso che ricorre:

- *"Trasporto di animali in stato di necessità, DM 9.10.2012, n. 217".*
- *"Soccorso di animali in stato di necessità, DM 9.10.2012, n. 217".*

Dette annotazioni assolvono anche la necessità di consentire agli organi di polizia stradale di svolgere i necessari controlli su strada in ordine al legittimo utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CdS

2. Veicoli adibiti alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila

Possono essere destinati alle attività protezione animale e di vigilanza zoofila autoveicoli, nuovi o già in circolazione, delle categorie internazionali M1 ed N1, che sono utilizzati secondo quanto consentito dall'originaria destinazione.

Per tali veicoli non sono richiesti requisiti aggiuntivi a quelli previsti per le categorie di appartenenza e l'immatricolazione, da effettuarsi in conformità a quanto indicato agli artt. 3 e 4 del Decreto, non è subordinata a visita e prova, significando che l'installazione degli eventuali dispositivi supplementari acustici e di segnalazione visiva, che comunque debbono essere di tipo omologato, rientra nella responsabilità dell'utilizzatore del veicolo.

I veicoli trattati nel presente paragrafo possono essere immatricolati esclusivamente in uso proprio, a nome dei seguenti soggetti:

- 1) *amministrazioni ed enti pubblici*, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;
- 2) *associazioni di volontariato*, operanti nel settore della protezione animale, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila, riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 3) *ambulatori, cliniche e ospedali veterinari*, operanti in regime di diritto privato.

Al fine della immatricolazione in uso proprio dei veicoli destinati alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93, nonché in comodato o

in locazione senza conducente , fermi restando gli obblighi di cui all'art 94, comma 4-bis del Cds.

Per la documentazione da allegare alle istanze di immatricolazione, si richiama quanto indicato al precedente punto 1.1.

Nelle righe descrittive della carta di circolazione è annotata la seguente dicitura:

"Veicolo adibito alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila, DM 9.10.2012, n. 217".

Dette annotazioni assolvono anche alla necessità di consentire agli organi di polizia stradale di svolgere i necessari controlli su strada in ordine al legittimo utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s..

3. Veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade.

Rientrano nel campo di applicazione del Decreto i veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1, in disponibilità a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91, 93, nonché in comodato o in locazione senza conducente (fermi restando gli obblighi di cui all'art 94, comma 4-bis del Cds), degli enti proprietari e concessionari di autostrade, utilizzati per il recupero di animali, la cui presenza sulla rete autostradale potrebbe costituire pericolo per la circolazione stradale.

Per questi veicoli, relativamente agli aspetti tecnico-costruttivi, valgono le medesime disposizioni riportate nel paragrafo precedente.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. Ing. Vito DI SANTO





Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UO Tutela animali

Linee Guida recanti disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.

L'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217 definisce le autoambulanze veterinarie come veicoli destinati al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità dotati di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto.

In base al comma 3 dello stesso articolo il Ministero della salute con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonché le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

Le presenti linee guida forniscono le suddette indicazioni sia per quanto riguarda le autoambulanze veterinarie per il recupero e il trasporto degli animali in stato di necessità che per quelle che prestano anche il primo soccorso ai suddetti animali.

Le autoambulanze adibite al soccorso, in conformità alla normativa vigente, devono essere collegate a una struttura veterinaria e necessitano della presenza di un medico veterinario.

ATTREZZATURE DELLE AUTOAMBULANZE VETERINARIE

1. Autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali

Le autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali in stato di necessità, in base alle caratteristiche e dimensioni degli animali, devono essere dotate almeno delle seguenti attrezzature:

- Cani, gatti e altri animali di piccola taglia, ivi compresi i volatili
 - Gabbie, trasportini e casse di materiale resistente, lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate alla specie animale trasportata;
 - barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all'interno del veicolo;
 - strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti (es. mascherine per animali selvatici, reti, museruole, laccio distanziale, guinzagli, manicotti antimorso ecc.).
- Animali di grossa taglia
 - barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all'interno del veicolo;
 - rampa con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005;
 - adeguate attrezzature di contenimento e separazione da utilizzare in caso di necessità (es. paratie);
 - strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti.

2. Autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali

Le autoambulanze veterinarie adibite anche al soccorso degli animali in stato di necessità, oltre a quanto previsto al punto 1, devono essere dotate almeno di:

- Fonte ossigeno;
- Strumentazione per il monitoraggio cardio-circolatorio;
- Attrezzature/ambiente climatizzato per il raffreddamento/riscaldamento del paziente;
- Attrezzature per la ventilazione polmonare;
- Materiale sanitario di consumo e strumentario per il primo soccorso;
- Presidi medico-chirurgici per la disinfezione delle mani e dello strumentario.

REQUISITI DEL PERSONALE

Nelle autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali deve essere sempre presente un medico veterinario.

Il personale non veterinario presente sulle autoambulanze, sia adibite esclusivamente al trasporto che adibite al soccorso, deve ricevere un'adeguata formazione in merito alle misure di sicurezza e alla tutela degli animali nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività.

Le Regioni e Province autonome e le Aziende Sanitarie Locali, anche in collaborazione con gli Ordini Professionali e le Organizzazioni di categoria, promuovono percorsi formativi per gli operatori.

I titolari della carta di circolazione di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, sono responsabili della formazione del suddetto personale.

La formazione, fermo restando le norme di materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.lgs 81/08), deve riguardare in particolare:

- nozione relative al comportamento delle specie trasportate;
- nozioni sulle corrette modalità di cattura, contenimento e manipolazione delle specie animali trasportate al fine di minimizzare lo stress e ridurre il rischio di traumi e lesioni agli animali e agli operatori.

Il responsabile della formazione fornisce agli operatori le procedure cui devono attenersi; tali procedure, su richiesta, devono essere messe a disposizione delle autorità di controllo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

I dispositivi di protezione individuale (dpi) comprendono le attrezzature e gli accessori indossati o utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Nella scelta del dpi è necessario tenere conto delle caratteristiche delle specie con le quali si può venire a contatto.

Devono essere presenti dpi per la:

- protezione degli arti superiori
- protezione degli occhi e del volto
- protezione dei piedi .

ALLEGATO 2– “Amministrazioni ed Enti Pubblici”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(1)

Il sottoscritto, nato a il e residente a....., consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di (2) con poteri di rappresentanza legale dell'ente diritto pubblico denominato....., con sede legale in (3).....,
- che il predetto ente svolge compiti istituzionali nel settore sanitario/in settore diverso da quello sanitario(4).

Si allega copia fotostatica in carta libera del seguente documento di identità o di riconoscimento(5):

.....

Data

Firma(6)

NOTE:

- 1) *la dichiarazione è esente da imposta di bollo;*
- 2) *Indicare la carica sociale o altro incarico svolto;*
- 3) *Indicare per esteso l'indirizzo completo;*
- 4) *depenare la voce che non interessa;*
- 5) *indicare per esteso il tipo di documento, l'autorità che lo ha rilasciato, il numero, la data e il luogo di rilascio;*
- 6) *la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.*

ALLEGATO 2- "Amministrazioni ed Enti Pubblici"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(1)

Il sottoscritto, nato a il e residente a....., consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di (2) con poteri di rappresentanza legale dell'ente diritto pubblico denominato....., con sede legale in (3).....,
- che il predetto ente svolge compiti istituzionali nel settore sanitario/in settore diverso da quello sanitario(4).

Si allega copia fotostatica in carta libera del seguente documento di identità o di riconoscimento(5):

.....

Data

Firma(6)

NOTE:

- 1) *la dichiarazione è esente da imposta di bollo;*
- 2) *Indicare la carica sociale o altro incarico svolto;*
- 3) *Indicare per esteso l'indirizzo completo;*
- 4) *depennare la voce che non interessa;*
- 5) *indicare per esteso il tipo di documento, l'autorità che lo ha rilasciato, il numero, la data e il luogo di rilascio;*
- 6) *la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.*

ALLEGATO 3 – “Associazioni”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE(1)

Il sottoscritto, nato a il e residente a....., consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di (2) con poteri di rappresentanza legale dell'associazione denominata....., con sede legale in (4)....., attualmente iscritta nel registro regionale/provinciale (3) di, in base a delibera di (5)..... n..... del
- che la predetta associazione svolge la propria attività principale nel settore della protezione animali.

Data

Firma(6)

NOTE:

- 1) *la dichiarazione è esente da imposta di bollo;*
- 2) *Indicare la carica sociale o altro incarico svolto;*
- 3) *depennare la voce che non interessa;*
- 4) *Indicare per esteso l'indirizzo completo;*
- 5) *Indicare l'organismo che ha adottato la delibera;*
- 6) *la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(1)

Il sottoscritto, nato a il e residente a....., consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di (2) con poteri di rappresentanza legale dell'ente pubblico/dell'impresa/ della collettività (3) denominato....., con sede legale in (4).....,
- che il predetto amministrazione/ente pubblico/associazione/ ente...(3) svolge l'attività di trasporto di animali con autoambulanze veterinarie esclusivamente a titolo gratuito e con eventuale corresponsione del solo rimborso spese(5).

Si allega copia fotostatica in carta libera del seguente documento di identità o di riconoscimento(6)

.....

Data

Firma(7)

NOTE:

- 1) la dichiarazione è esente da imposta di bollo;
- 2) Indicare la carica sociale o altro incarico svolto;
- 3) Depennare la voce che non interessa;
- 4) Indicare per esteso l'indirizzo completo;
- 5) si precisa che per "rimborso spese" si intendono le voci che non concorrono, in base alla normativa fiscale vigente, a formare il reddito di impresa;
- 6) indicare per esteso il tipo di documento, l'autorità che lo ha rilasciato, il numero, la data e il luogo di rilascio;
- 7) la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.

ALLEGATO 5 – “Enti proprietari/concessionari di autostrade”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(1)

Il sottoscritto, nato a il e residente a....., consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 dichiara:

- di rivestire la qualità di (2) con poteri di rappresentanza legale dell'ente proprietario/concessionario....., con sede legale in (3).....,
- che il predetto ente svolge compiti istituzionali di recupero per la tutela della sicurezza della circolazione stradale (4).

Si allega copia fotostatica in carta libera del seguente documento di identità o di riconoscimento(5):

.....

Data

Firma(6)

NOTE:

- 1) *la dichiarazione è esente da imposta di bollo;*
- 2) *Indicare la carica sociale o altro incarico svolto;*
- 3) *Indicare per esteso l'indirizzo completo;*
- 4) *depennare la voce che non interessa;*
- 5) *indicare per esteso il tipo di documento, l'autorità che lo ha rilasciato, il numero, la data e il luogo di rilascio;*
- 6) *la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.*